PARERE MOTIVATO
n. 227 del 16 dicembre 2014

OGGETTO: Comune di Cervarese Santa Croce (PD)
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

VISTA la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 23 del 21.01.2014;

VISTA la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.

ATTESO che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV).

DATO ATTO il Comune di Cervarese Santa Croce ha approvato con DGC n. 12 del 21.02.08 il Documento Preliminare, il Rapporto Ambientale Preliminare e lo Schema di accordo di pianificazione, ai sensi della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale. In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee. Il Comune successivamente ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione. Il Comune di Cervarese Santa Croce infine con DCC n. 24 del 25.06.13, ha adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dall'art. 15 della L.R.

n. 11 del 23.04.04. Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, nel BUR n. 68 del 9.08.13, nel sito Web e nei quotidiani "Il Mattino" e "Il Gazzettino" dell'11.08.14. Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile del procedimento comunale, sono pervenute complessivamente n. 38 osservazioni, delle quali n.13 con attinenza ambientale.

DATO ATTO la Commissione Regionale V.A.S., con parere n. 96 del 18.12.07, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Relazione Ambientale Preliminare allegata al documento preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Cervarese Santa Croce.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Autorità procedente con le note:
- n. 6995 del 05/08/2013;
- n. 8477 del 30/09/2014;

VISTA la relazione istruttoria tecnica pratica n. 324/2014 svolta in ordine al documento di Valutazione di Incidenza Ambientale.

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 1 esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 16 dicembre 2014 predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV della suddetta struttura.

VISTA la dichiarazione del responsabile del procedimento comunale, pervenuta con nota n. 8477 del 30.09.2014, con la quale attesta che sono pervenute n. 38 osservazioni di cui 13 attinenti a questioni ambientali.

VALUTATE le osservazioni pervenute, relative al Rapporto Ambientale e/o inerenti a questioni ambientali ed il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, di seguito si riportano i contenuti sintetici, controdeduzione dell'Autorità Procedente, parere del valutatore ed il parere di questa Autorità Competente:

N.	PROT.	NOMINATIVO RICHIEDENTE	SINTESI CONTENUTO	PARERE TECNICO	PARERE VALUTATORE	PARERE DELLA COMMISSIONE VAS
1	5633 del 27.06.2013	Sinigaglia Claudio	Si chiede l'attribuzione di destinazioni d'uso ai volumi esistenti nel complesso denominato "La Badia" ed il trasferimento di volume in area adiacente, con aumento della volumetria rispetto al valore attuale.	L'attribuzione di destinazioni d'uso ai singoli immobili è di competenza del Piano degli Interventi, così come la possibilità di trasferimento della volumetria esistente. Il PAT mette a disposizione gli artt. 10.2.4 *Aree da riqualificare* e 10.5 *Opere incongrue ed elementi di degrado* per poter operare in sede di PI, come anche i disposti dell'art. 17.6 *Credito edilizio*. Si ritiene pertanto l'osservazione più adatta ad essere valutata in sede di PI e non pertinente con la dimensione strategica del PAT. Per tale motivo non risulta accoglibile.	Non pertinente con questioni ambientali.	Si prende atto del parere del Valutatore
2	7433 del 28.08. 2013	Zanella Gauditta, Fraron Aurelio	Chiedono che i loro immobili non risultino gravati da vincoli.	I terreni indicati sono gravati parzialmente dal vincolo stradale e dal vincolo paesaggistico (tav. 1), rispettivamente derivanti dal Codice dei Beni Culturali (D.Lgs 42/04) e dal Codice della Strada. Per questi motivi l'osservazione non risulta accoglibile.	Non pertinente con questioni ambientali.	Si prende atto del parere del Valutatore
3	7623 del 09.09.2013	Miotello Giuseppe	Mancanza di analisi agronomica che non permette la valutazione e conoscenza dell'uso del suolo agricolo, della SAU, del paesaggio agrario, della classificazione agronomica dei suoli e delle strutture agricole produttive, quali elementi necessari per la valutazione delle aree territoriali e delle fasce di rispetto degli allevamenti intensivi.	Il PAT per poter essere adottato ha dovuto ricevere i pareri preliminari dalle commissioni competenti, tra cui quella per la componente agronomica. Gli elaborati agronomici che compongono il PAT sono: A8 Relazione agronomica A8.1 Carta uso suolo e paesaggio agrario - A8.2 Carta della classificazione dei suoli A8.3 Carta dell'assetto ecologico - A8.4 Carta della SAU Per quanto riguarda la determinazione delle fasce di rispetto degli allevamenti , viene demandata al Piano degli Interventi (art. 5.6.8 NT). Per questi motivi l'osservazione non risulta accoglibile.	Si concorda con il parere tecnico dell'Amministrazione.	Si prende atto del parere del Valutatore
4	11.09.2013	Stenico Luca	Richiesta di verifica della regolarità tecnica dell'istruttoria e dell'adozione del PAT in merito all'errata indicazione del vincolo paesaggistico ricadente nel centro storico dell'abitato di Cervarese. In merito riguarda il vincolo paesaggistico del fiume Bacchiglione e le aree che nel 1985 erano già considerate di centro storico o di completamento (ZTO A o B).	Trattandosi di strumento urbanistico che stabilisce disposizioni urbanistiche di tipo generale e redatto in scala ridotta (1:10.000), è stata riportata l'indicazione del vincolo paesaggistico-ambientale a protezione del fiume Bacchiglione per la fascia di 150 m dal piede dell'argine, come previsto dalla normativa vigente. La previsione della non applicazione del vincolo su talune zone e la loro esclusione da indicare in cartografia, viene prevista puntualmente nelle Norme Tecniche di Attuazione del PAT adottato e precisamente all'art. 5.2 e 5.2.1 "Vincoli paesaggistici e Corsi d'acqua". Nel comma 2 si prevede che "*le disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano classificate negli strumenti urbanistici come ZTO A e B*", mentre nel comma 3 del medesimo articolo si prevede che "*in sede di P.I. verranno identificate le aree escluse dalle disposizioni di cui sopra ricadenti in ZTO A e B*". In tal senso è stato redatto anche l'articolo 4 delle norme del PAT adottato "Contrasto tra elaborati e norme del PAT", in cui il primo comma indica "*Nel caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici prevale il testo normativo*". Per questi motivi l'osservazione risulta non pertinente e pertanto non accoglibile.	Non pertinente con questioni ambientali.	Si prende atto del parere del Valutatore

5	8084 del 16.09.2013	Miotello Giuseppe	Contrasto tra le previsioni del Piano Ambientale del Parco Colli Euganei, che classifica come "inedificabile" un'area agricola in Via Repoise, e la previsione del PAT per la medesima area, con l'indicazione di una linea preferenziale di sviluppo insediativo residenziale.	Il rapporto tra il PAT e il Piano Ambientale è già stato regolamentato all'articolo 5.4.5 delle NT: *"Ai sensi dell'art. 4 delle norme di attuazione del Piano Ambientale del Parco, qualora le determinazioni degli strumenti urbanistici, tra cui il P.A.T., P.I., P.U.A., ecc., contrastino con le previsioni del P.A., la loro approvazione è subordinata alla preventiva approvazione delle necessarie varianti al P.A. stesso. In tal senso le previsioni non conformi al Piano Ambientale, presenti negli elaborati adottati del PAT, verranno stralciate se, prima della sua approvazione, non sarà approvata una variante al Piano Ambientale che attesti la conformità di tali previsioni a questo strumento."* Per questi motivi l'osservazione non risulta accoglibile.	Si concorda con il parere tecnico dell'Amministrazione.	Si prende atto del parere del Valutatore
6	8098 del 17.09.2013	Miotello Giuseppe	Si chiede di non sottoporre le zone di pre-parco alle procedure previste per le zone sottoposte alla tutela/vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004. A sostegno della richiesta si cita l'interpretazione data dal Comitato Esecutivo del Parco Colli Euganei nella delibera n. 257 del 2010.	L'atto di indirizzo del Comitato Esecutivo del Parco Colli non è mai stato tradotto in variante urbanistica al Piano Ambientale, eliminando le zone limitrofe. Pertanto l'ente Provincia, competente in materia urbanistica dal febbraio 2010 e co-pianificatore del presente PAT, ritiene che in assenza di tale variante le zone limitrofe sono da ritenersi giuridicamente vigenti. In tal senso l'articolo 5.2.4 delle NT del PAT fa riferimento al Piano Ambientale nella sua veste giuridica attuale, ossia con la cartografia e le norme del pre-parco ancora presenti e mai annullate da atti approvati dal Consiglio Regionale competente in materia. Per questi motivi l'osservazione non risulta accoglibile	Si concorda con il parere tecnico dell'Amministrazione.	Si prende atto del parere del Valutatore
7	8131 del 18.09.2013	Miotello Giuseppe	Eliminazione del vincolo paesaggistico nel centro abitato di Cervarese, riguardanti il Fiume Bacchiglione e le aree classificate A o B nel 1985.	Trattandosi di strumento urbanistico che stabilisce disposizioni urbanistiche di tipo generale e redatto in scala ridotta (1:10.000), è stata riportata l'indicazione del vincolo paesaggistico - ambientale a protezione del fiume Bacchiglione per la fascia di 150 m dal piede dell'argine, come previsto dalla normativa vigente. La previsione della non applicazione del vincolo su talune zone e la loro esclusione da indicare in cartografia, viene prevista puntualmente nelle Norme Tecniche di Attuazione del PAT adottato e precisamente all'art. 5.2 e 5.2.1 "Vincoli paesaggistici e Corsi d'acqua". Nel comma 2 si prevede che *"le disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano classificate negli strumenti urbanistici come ZTO A e B"*, mentre nel comma 3 del medesimo articolo si prevede che *"in sede di P.I. verranno identificate le aree escluse dalle disposizioni di cui sopra ricadenti in ZTO A e B"*. In tal senso è stato redatto anche l'articolo 4 delle norme del PAT adottato "Contrasto tra elaborati e norme del PAT", in cui il primo comma indica *"Nel caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici prevale il testo normativo"*. Per questi motivi l'osservazione risulta non pertinente e pertanto non accoglibile.	Si concorda con il parere tecnico dell'Amministrazione.	Si prende atto del parere del Valutatore
8	8 del 18. 09. 201	Spinello Simone	Si chiede la modifica del grado di protezione di un edificio di valore testimoniale situato nei pressi del castello di San Martino.	La modifica del grado di protezione e dei parametri della scheda B dell'edificio sono di competenza del Piano degli Interventi. L'osservazione pertanto non è pertinente con il livello strategico del PAT. Non accoglibile.	Non pertinente con questioni ambientali.	Si prende atto del parere del Valutatore
9	8183 del 19.09.2013	De Maria Giovanni	Si chiede l'ampliamento della zona limitrofa C1.1 per poter edificare un nuovo volume.	Il PAT ha identificato come zone di urbanizzazione consolidata le zone territoriali omogenee del PRG vigente, ad esclusione della zona agricola. L'articolo 10.2.1 delle NT del PAT prevede che il PI possa effettuare limitati ampliamenti delle zone di urbanizzazione consolidata, a determinate condizioni. Pertanto la possibilità di edificare un nuovo volume in zona adiacente a quella di urbanizzazione consolidata (C1.1. del PRG vigente), dovrà essere valutata in sede di PI. L'osservazione pertanto non è pertinente con il livello strategico del PAT. Non accoglibile.	Non pertinente con questioni ambientali.	Si prende atto del parere del Valutatore

10	8438 del 26.09.2013	Miotello Giuseppe	Estensione delle zone di connessione naturalistica alle zone di mitigazione di infrastrutture e zone produttive.	Le zone di connessione naturalistica e le zone di mitigazione ambientale hanno funzioni diverse, così come indicato nelle linee guida della Provincia di Padova (Quaderno n. 1 e Quaderno n. 5 del PTCP). Il PAT individua le zone di connessione naturalistica come un approfondimento delle rete ecologica del PTRC e del PTC (mancando ancora il livello intercomunale del PATI), con le relative norme dei cui all'articolo 15.2.1, e le opere di mitigazione delle barriere infrastrutturali all'articolo 15.2.2. L'osservazione pertanto non è accoglibile	Si concorda con il parere tecnico dell'Amministrazione.	Si prende atto del parere del Valutatore
11	8464 del 26.09. 2013	Gelli Giovanni	Individuazione di un nucleo residenziale in ambito agricolo.	L'area viene a ricadere su un ambito di edificazione diffusa, per il quale il PAT demanda al PI la verifica degli indici stereometrici per poter individuare zone diverse da quella agricola. L'osservazione pertanto non è pertinente al PAT ma al PI. Non accoglibile.	Non pertinente con questioni ambientali.	Si prende atto del parere del Valutatore
12	8562 del 30.09.2013	Tobaldo Ivana	Eliminazione della Scheda d'intervento prevista nel PRG vigente come D4, nei pressi del castello di San Martino.	La previsione del PRG vigente, anche se non ancora attuata, è stata confermata nel PAT all'interno dell'urbanizzazione consolidata. La modifica ai parametri della Scheda D4, o la rinuncia alla sua totale o parziale attuazione, potrà essere valutata in sede di Piano degli Interventi, previa acquisizione dei pareri di tutti gli aventi titolo. In proposito si rileva che l'osservazione non è firmata da tutti i proprietari dell'area. L'osservazione pertanto non è pertinente con il livello strategico del PAT. Non accoglibile.	Non pertinente con questioni ambientali.	Si prende atto del parere del Valutatore
13	8696 del 3.10.2 013	Purgato Lorenzo e Purgato Nicola	Eliminazione per gli immobili di proprietà, ricadenti in zona C1/1 dichiarata degradata a Montemerlo in via Roma, dell'obbligo di S.U.A. e richiesta di aumento dell'indice di edificabilità.	La perimetrazione dell'area da assoggettare a uno o più strumento attuativi e la determinazione degli indici di edificabilità è di competenza del Piano degli Interventi. L'osservazione pertanto non è pertinente con il livello strategico del PAT. Non accoglibile.	Non pertinente con questioni ambientali.	Si prende atto del parere del Valutatore
14	8697 del 3.10.201 3	Toniato Daniele	Eliminazione del grado di tutela dell'edificio già ristrutturato sito in via Boccalara.	Ai sensi dell'articolo 15.1 delle NT del PAT e dell'art. 17, comma 2 lett. e) della L.R. n. 11/2004, viene demandato al Piano degli Interventi le definizione delle specifiche modalità di intervento attuabili e dei tipi di intervento possibili per gli edifici schedati. L'osservazione pertanto non è pertinente con il livello strategico del PAT. Non accoglibile.	Non pertinente con questioni ambientali.	Si prende atto del parere del Valutatore
15	8783 del 7.10.2013	Spallanzani Benito	Eliminazione dell'area a servizi scolastici prevista a Fossona, in adiacenza alla scuola elementare Papa Luciani. L'area è destinata servizi nel vigente PRG e il PAT ne conferma la programmazione. Visto inoltre il perdurare dell'attuale vincolo, si chiede in subordine la stipula di una convenzione con il Comune che regolamenti la tempistica e la modalità di cessione.	L'area viene ritenuta importante per l'ampliamento dell'attuale sede scolastica. La legge urbanistica 11/2004 non ha effetto retroattivo: la durata del vincolo quinquennale, rinnovabile per una sola volta, decorre dall'approvazione del PAT, quale strumento urbanistico redatto in attuazione della LR 11/2004. L'amministrazione ha la possibilità, in sede di Piano degli Interventi, di ricorrere allo strumento della Compensazione Urbanistica (art. 17.7. delle Norme del PAT) in alternativa all'esproprio. L'osservazione pertanto non risulta accoglibile	Non pertinente con questioni ambientali.	Si prende atto del parere del Valutatore
16	8807 del 7.10.2013	Sordi Maria Giuseppina	Eliminazione dell'area a servizi prevista a Fossona, in via Bosco e Via Roma.	L'area viene ritenuta strategica per la realizzazione del polo sportivo a Fossona. La legge urbanistica 11/2004 non ha effetto retroattivo: la durata del vincolo quinquennale, rinnovabile per una sola volta, decorre dall'approvazione del PAT, quale strumento urbanistico redatto in attuazione della LR 11/2004. L'amministrazione ha la possibilità, in sede di Piano degli Interventi, di ricorrere allo strumento della Compensazione Urbanistica (art. 17.7. delle Norme del PAT) in alternativa all'esproprio. In tal senso è stato previsto il Progetto speciale n.1 (art. 10.2.6 delle Norme del PAT). L'osservazione pertanto non risulta accoglibile	Non pertinente con questioni ambientali.	Si prende atto del parere del Valutatore
17	8824 del 7.10.2 013	Fabris Pietro	Inserimento dei propri fabbricati, collocati in zona agricola, in zona di urbanizzazione consolidata.	La zona di urbanizzazione consolidata del PAT comprende tutti gli immobili che ricadono, nel vigente PRG, in zone territoriali omogenee diverse da quella agricola. L'osservazione pertanto non risulta accoglibile.	Non pertinente con questioni ambientali.	Si prende atto del parere del Valutatore

18	8826 del 7.10.2013	Fabris Pietro	Estromettere il fabbricato in corso di costruzione dalla zona di connessione naturalistica.	Premesso che la presenza di fabbricati in zona agricola è compatibile con la zona di connessione naturalistica, il PAT ha valore strategico: la reale e precisa delimitazione della zona di connessione naturalistica sarà effettuata alla scala di dettaglio del PI. L'osservazione pertanto non risulta accoglibile	Non pertinente con questioni ambientali.	Si prende atto del parere del Valutatore
19	8827 del 7.101.2013	Capodivacca Marta	1. **Correzioni sui riferimenti ai vincoli monumentali citati nel Rapporto Ambientale e nella Sintesi non tecnica.** 2. Riscontro errori cartografici sulle principali alberate esistenti 3. **Imprecisioni sul testo della relazione generale (punti 3.3.2 e 3.4)** 4. **Norme tecniche aggiornamento elenco edifici vincolati ed eliminazione di richiesta parere Sovrintendenza per edifici con tutela indiretta.** 5. **Individuare l'area del Consorzio Agrario a Montemerlo come area da riqualificare, in quanto situata tra due perimetrazioni di centro storico.**	**Il punto 1 è accoglibile, e l'elenco dovrà essere aggiornato anche nelle NT in quanto è stato notificato l'interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/04, anche per:** - **Oratorio della Santa Croce, sito in V. Vescovo Rorio n. 1, Decreto del 20.12.2012;** - **Cimitero Comunale del Capoluogo, sito lungo la S.P. n. 20 – v. Roma Decreto del 22.04.2013.** Punto 2 non accoglibile, in quanto le principali alberate sono quelle riferite a quelle indicate nel Piano Ambientale. L'esatta individuazione delle alberate esistenti è riportata nella Carta dell'uso del suolo e del paesaggio agrario. **Punto 3 e 4: accoglibili, in quanto migliorativo del testo attuale.** **Punto 5: accoglibile in quanto area di degrado.**	Si concorda con il parere tecnico dell'Amministrazione.	Si prende atto del parere del Valutatore
20	8845 del 01.10.2013	Schiavo Michele per la Società *Il Conventino s.s.*	**Chiede la modifica della tipologia di zona del PAT di un'area sita in Via Frassanelle per poter realizzare un maneggio coperto con relative scuderie. Ricade nel contesto figurativo di Villa Locatelli.**	**L'area è comunque individuata dal Piano Ambientale. Il PAT, a livello strategico, può ritenere utile, per l'equilibrio economico della struttura, la dotazione di servizi privati a uso pubblico. La quantificazione degli spazi necessari, le strutture ammissibili, i materiali da impiegare e i coni visuali da salvaguardare, in coerenza con il contesto storico in cui viene a ricadere, dovranno essere assentiti con il parere paesaggistico rilasciato dall'ente preposto. Accoglibile con prescrizione.**	Si concorda con il parere tecnico dell'Amministrazione. L'intervento comprende una struttura coperta da adibire a maneggio e box per cavalli, da adoperare per esercitazioni anche nel periodo invernale, oltre a quello estivo attualmente praticato. L'area confina a ovest con l'attuale pista per cavalli Papafava e viene mitigata, dal punto di vista paesaggistico, da una siepe di altezza pari a 3,5-4 m lungo i lati ovest ed est, mentre un filtro arboreo di altezza approssimativa di 6-8 m è sviluppato lungo il lato nord. Il lato sud è caratterizzato da un'ampia area boschiva che preclude la vista diretta del fronte dell'esistente complesso denominato Villa Locatelli.	Si prende atto del parere del Valutatore
21	8860 del 8.10.2013	De Franceschi Claudio	Chiede l'eliminazione del vincolo sull'immobile di proprietà ed il cambio di destinazione d'uso dell'area di pertinenza da Verde Privato a Residenziale.	Ai sensi dell'articolo 15.1 delle NT del PAT e dell'art. 17, comma 2 lett. e) della L.R. n. 11/2004, viene demandato al Piano degli Interventi le definizione delle specifiche modalità di intervento attuabili e dei tipi di intervento possibili negli edifici schedati. Anche il cambio di destinazione d'uso delle zone poste all'interno dell'urbanizzazione consolidata viene demandato al Piano degli Interventi. L'osservazione pertanto non è pertinente con il livello strategico del PAT. Non accoglibile	Non pertinente con questioni ambientali.	Si prende atto del parere del Valutatore
22	8868 del 8.10.2013	Capnist Francesco	Chiede di rivedere la soluzione del "corridoio preferenziale per la nuova viabilità" collegando Via Roma con Via Bosco e Via Sacchette, spostandolo verso la frazione di Fossona.	Non accoglibile, in quanto non coerente con le scelte strategiche del PAT.	Non pertinente con questioni ambientali.	Si prende atto del parere del Valutatore

23	8888 del 9.10.2013	Fantato Dario	Chiede: 1 – di modificare le norme sulle zone di urbanizzazione consolidata, attribuendo ai perimetri grafici solo valore indicativo, demandando al PI la loro precisazione. 2 – di modificare la norma relativa agli ambiti di edificazione diffusa 3 – di estendere i presupposti del progetto speciale n. 2 – Bioarchitettura, a tutti gli ambiti di edificazione diffusa.	Punto 1: premesso che la norma sull'urbanizzazione consolidata permette, in sede di PI, modesti scostamenti del perimetro per il riconoscimento di edificazione esistente e/o per nuova edificazione in presenza di infrastrutture esistenti, la richiesta non risulta accoglibile, in quanto l'urbanizzazione consolidata deve coincidere, in sede di PAT, con i perimetri delle Zone Territoriali Omogenee del PRG vigente. Punto 2: non accoglibile in quanto i parametri inseriti nella norma per gli ambiti di edificazione diffusa sono richiesti dalla Provincia di Padova e inseriti nelle *Linee guida per la redazione del PAT*. Punto 3: non accoglibile in quanto il progetto speciale intende concentrare esempi di tecnologia eco-sostenibile in un unico punto facilmente accessibile. Sarà cura dell'Amministrazione, in sede di PI, dotarsi di un regolamento edilizio – energetico e di un PAES (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile) per incentivare con premialità le costruzioni eco-sostenibili nel proprio territorio. Siccome le premialità sono in genere di tipo volumetrico e/o di riduzione degli oneri di costruzione, dovranno essere regolamentate in coerenza con le altre disposizioni normative (vedi Piano Casa) e con il bilancio economico dell'ente.	Non pertinente con questioni ambientali.	Si prende atto del parere del Valutatore
24	8897 del 9.10.2013	Fabris Pietro	Viabilità in Via Bosco non adeguata al carico urbanistico attuale e programmato.	Il PAT classifica la viabilità recependo le indicazioni del Piano della Viabilità della Provincia di Padova e del PRG vigente. Il tratto iniziale di Via Bosco (strada privata con servitù pubblica), risulta interessata dalla previsioni di espansione del PAT di tipo residenziale e per servizi sportivi. Queste previsioni dovranno essere valutate in maniera coordinata con la situazione esistente (accessibilità, reti tecnologiche, vie d'acqua, etc.). Lo stesso progetto dovrà essere sottoposto alla Verifica di Assoggettabilità per la procedura di Valutazione Ambientale e lo si ritiene come momento più appropriato per la valutazione della sostenibilità della viabilità esistente, alla luce del progetto che si andrà a realizzare. L'osservazione pertanto non è pertinente con il livello strategico del PAT. Non accoglibile.	Si concorda con il parere tecnico dell'Amministrazione.	Si prende atto del parere del Valutatore
25	8898 del 9.10.2013	Bressan Maria e figlie	Cambio di destinazione d'uso di annessi rustici ed eliminazione dell'individuazione come edilizia rurale sparsa di interesse architettonico.	Ai sensi dell'articolo 15.1 delle NT del PAT e dell'art. 17, comma 2 lett. e) della L.R. n. 11/2004, viene demandato al Piano degli Interventi le definizione delle specifiche modalità di intervento attuabili e dei tipi di intervento possibili per gli edifici schedati. Anche il cambio di destinazione d'uso per gli annessi non più funzionali al fondo viene demandato al Piano degli Interventi. L'osservazione pertanto non è pertinente con il livello strategico del PAT. Non accoglibile	Non pertinente con questioni ambientali.	Si prende atto del parere del Valutatore
26	8899 del 9.10.2013	Bottignolo Bruno Parroco di Fossona	Chiede il cambio di destinazione d'uso di una parte dell'area sportiva F3 del PRG vigente che il PAT individua come urbanizzazione consolidata, nella frazione di Fossona.	Il cambio di destinazione d'uso di aree del PRG vigente ricomprese nell'urbanizzazione consolidata del PAT, è demandata alla competenza del Piano degli Interventi. L'osservazione pertanto non è pertinente con il livello strategico del PAT. Non accoglibile	Non pertinente con questioni ambientali.	Si prende atto del parere del Valutatore
27	8902 del 9.10.2013	Trentin Matteo	Inserimento su scheda di Villa Trento della possibilità di Maneggio coperto e di alloggio agrituristico.	Il PAT, a livello strategico, può ritenere utile, per l'equilibrio economico della struttura, la dotazione di servizi privati a uso pubblico. La quantificazione degli spazi necessari, le strutture ammissibili, i materiali da impiegare e i coni visuali da salvaguardare, in coerenza con il contesto storico in cui viene a ricadere, dovranno essere assentiti con il parere paesaggistico rilasciato dall'ente preposto. Accoglibile con prescrizione.	Si concorda con il parere tecnico dell'Amministrazione. La struttura viene a ricadere in zona agricola. Nella redazione del progetto dovranno essere predisposte tutte le misure di mitigazione paesaggistica per il corretto inserimento in rapporto a Villa Trento.	Si prende atto del parere del Valutatore

28	8928 del 9.10.2013	Ufficio tecnico	Modifiche alle norme tecniche: 1: Art. 5.1 - Deve essere integrato con 2 edifici pubblici, di cui è stato notificato l'interesse culturale ai sensi del D.Lgs 42/04): - Oratorio della Santa Croce, sito in V. Vescovo Rorio n. 1, Decreto del 20.12.2012; - Cimitero Comunale del Capoluogo, sito lungo la S.P. n. 20 – v. Roma Decreto del 22.04.2013 Inoltre si precisa, che dalla documentazione agli atti, risulta vincolata la chiesa vecchia ex parrocchiale di Montemerlo e la statua di S. Michele Arcangelo dello scultore Egidio di Neustadt attualmente ubicata nella nuova chiesa parrocchiale. 2: Art. 5.4.3, comma 5, si segnala un errore materiale, viene riportato il termine P.R.C., anziché P.R.G. 3: Art. 5.4.5 – Con riferimento alle indicazione del P.A.T. in merito al "patrimonio di edilizia rurale di interesse storico" individuato ai sensi dell'art. 31 – comma 4 del Piano Ambientale, si rilevano edifici già oggetto di schedatura con l'attuale P.R.G., per quelli di nuova indicazione rappresentati nella tav. B4, gli stessi saranno oggetto di valutazione e conseguente modalità di intervento con P.I., a tal proposito si chiede una conferma di quanto sopra indicato. 4: Art. 5.4.5 - Con riferimento alle zone limitrofe al Parco, si fa presente che a seguito dell'emanazione della L.R. 8/2005, che ha sostituito il comma 4 dell'art. 3 della legge istitutiva del Parco (L.R. 38/89), dove viene previsto "che l'individuazione di tali zone dovrà avvenire mediante variazione del Piano Ambientale stesso…".			Si prende atto del parere del Valutatore

			è stato richiesto un parere al Parco Regionale dei Colli Euganei, il quale con nota di fine 2006, indica "Per quanto attiene alle parti limitrofe dell'area Parco, l'intervenuta modifica normativa introdotta dalla L.R. 8/005, che introduce il concetto di aree pre-parco ai sensi dell'art. 4 della L.R. 38/89, ne cessa totalmente gli effetti, in quanto non compatibili per semplice analogia di previsioni normative tra loro diverse". Pertanto "nel merito delle tavole di piano e delle previsioni ivi contenute, si conferma che la mancata individuazione da parte della Regione del Veneto, all'atto dell'approvazione definitiva del Piano Ambientale, del perimetro delle aree limitrofe, conclude in pari data il periodo di salvaguardia introdotta con l'adozione del Piano Ambientale con delibere del Consiglio dell'Ente n. 1/1994 – n. 5/1995". Si valuti pertanto, tale parere dell'Ente Parco. 5: Art. 5.6.5 – "Impianti di telecomunicazione" a seguito a variante parziale al P.R.G., è stato individuato un nuovo sito per la localizzazione di un impianto di telecomunicazione in prossimità del Cimitero di Cervarese (lato ovest). 6: Art. 5.6.6.1 – La lettera d) del 6° comma prevede ampliamenti verso l'origine del vincolo, mentre il comma 8°, consente interventi che non sopravanzano rispetto all'origine del vincolo…", sembrerebbe tra di loro in contraddizione, si chiede pertanto un chiarimento. 7: Art. 7.3 "Aree non idonee", 2° comma correggere il punto 1 "Il riferimento al precedente punto 7.2" con il punto 5.4.3. 8:Art. 7.2.4 e 7.3.1 – "Cave dismesse e Cave attive" – Sia previsto in questi due articoli il richiamo al "Progetto tematico cave" approvato con De.Co. Regionale n. 11 del 9.03.2001. a) ad e) del precedente comma….", mentre l'ultima lettera risuta la d).	Punto 1: accoglibile Punto 2: non accoglibile (P.R.C., come indicato nella legge 11/2004, significa Piano Regolatore Comunale e include i due strumenti Piano di Assetto del Territorio e Piano degli Interventi). Punto 3: si conferma che il PI, ai sensi dell'articolo 15.1 delle NT del PAT e dell'art. 17, comma 2 lett. e) della L.R. n. 11/2004, valuterà le specifiche modalità di intervento attuabili e i tipi di intervento possibili per gli edifici già schedati dal PRG vigente, con l'analisi di quelli indicati dal PA e la loro conferma solo nei casi in cui sussistano le condizioni storico-ambientali per classificarli. In tal senso va ricordato che il Comune ha già provveduto con apposita Variante Generale all'adeguamento dei disposti del Piano Ambientale e pertanto anche alla verifica di sussistenza delle condizioni storico-ambientali per gli edifici in esso indicati. Punto 4: L'atto di indirizzo del Comitato Esecutivo del Parco Colli non è mai stato tradotto in variante urbanistica al Piano Ambientale, eliminando le zone limitrofe. Pertanto l'ente Provincia, competente in materia urbanistica dal febbraio 2010 e co-pianificatore del presente PAT, ritiene che in assenza di tale variante le zone limitrofe sono da ritenersi giuridicamente vigenti. In tal senso l'articolo 5.2.4 delle NT del PAT fa riferimento al Piano Ambientale nella sua veste giuridica attuale, ossia con la cartografia e le norme del pre-parco ancora presenti e mai annullate da atti approvati dal Consiglio Regionale competente in materia. L'osservazione pertanto non è accoglibile. Punto 5: accoglibile, in quanto si tratta di aggiornamento cartografico. I punti da 6 a 15 sono accoglibili, in quanto trattasi di precisazioni migliorative del testo.	Non pertinente con questioni ambientali.	Si prende atto del parere del Valutatore

			9: Art. 10.2.6 "Progetti speciali", punto Ps-6: Valorizzazione dei luoghi dell'archeologia industriale, viene citata erroneamente la fonderia campane/stabimento pontificio (Ps-6b) in v. Fossona, che non risulta esistente nel ns territorio. Si segnale una non corrispondenza tra l'indicazione del n.ro indicato nella cartografica, rispetto a quello delle N.T.A. 10:Art. 10.2.7 – Nell'ultimo comma si ritiene che l'art. di riferimento, sia il n. 44 anziché il n. 48 della L.R. 11/04 e s.m. 11:Art.11.1 - Nella zona industriale esistente in v. Dell'Artigianato, manca il retino "Consolidamento e riqualificazione delle aree produttive". 12:Art.11.2.3 – Sia aggiornata la normativa di riferimento con D.P.R. 160/2010 ed indicata la percentuale (%) dopo il n.ro 80 (prescrizioni 3° comma). Inoltre in relazione alle approvazione di alcune attività mediante il SUAP, le stesse siano evidenziate nella cartografia. 13:Art. 15.1 – Sia corretto il penultimo comma che riporta "per ogni categoria di cui alle lettere da 14:Art.15.1.3.4 – In relazione dell'intervento di ristrutturazione di tipo A, si propone di inserire anche la possibilità di effettuare modifiche forometriche e l'adeguamento delle altezze interne in conformità alla normativa igienico-sanitaria. 15:Art. 17.6 – Al quarto comma manca la lett. a), lo stesso parte dalla lett. b).			
29	9 del 11. 10. 201	Missiaggia Raffaela	Problematiche relative alle canalizzazioni, ai fossati e alla rete comunale di smaltimento delle acque	Non pertinente. Di competenza del Piano delle Acque.	Si concorda con il parere tecnico dell'Amministrazione.	Si prende atto del parere del Valutatore
30	9061 del 14.10.2013	Sinigaglia Caludio	Individuare nel PAT l'area ora censita dal PRG *D4 agro-industriale speciale* come "ambito destinato a programmi complessi" al fine di favorire il recupero ambientale e urbanistico.	Si propone di inserire l'area come Area da Riqualificare, ai sensi dell'art. 10.2.4 delle NT del PAT.	Non pertinente con questioni ambientali.	Il programma complesso potrebbe avere ricadute ambientali. Si ricorda che i programmi complessi dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità.
31	1 2 4 . 1	Bressan Giuseppe	Si segnala l'errata individuazione di allevamento su edificio ad uso agricolo.	Accoglibile.	Si concorda con il parere tecnico dell'Amministrazione	Si prende atto del parere del Valutatore

32	9424 del 24.10.2013	Bonora Pio	1. Si chiede per gli immobili ora ubicati in zona agricola, la possibilità di nuova edificazione tramite una nuova *Linea preferenziale di sviluppo residenziale* o di includerli nell'urbanizzazione consolidata. 2. Si chiede che nelle NT sia prevista la trasformazione degli annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo agricolo.	Punto 1: non accoglibile, in quanto non coerente con la strategia del PAT. Punto 2: la trasformazione degli annessi non più funzionali alla conduzione del fondo è demandata al Piano degli Interventi. L'osservazione pertanto non è pertinente con il livello strategico del PAT. Non accoglibile	Non pertinente con questioni ambientali.	Si prende atto del parere del Valutatore
33	9440 del 25.10.2013	Perozzo Francesco	1. chiede l'adeguamento dell'art. 5.6.8 delle NT, in riferimento agli allevanti intensivi, aggiornato alla nuova DGRV n. 856 del 2012. 2. chiede che venga eliminato il simbolo di allevamento intensivo in quanto il suo allevamento, ai sensi della nuova DGR, non rientra più nei parametri per essere classificato intensivo.	Accoglibile. Come indicato nella nuova DRGV e nelle norme del PAT, il PI provvederà all'aggiornamento dei parametri classificatori degli allevamenti.	*Si concorda con il parere tecnico dell'Amministrazione.*	Si prende atto del parere del Valutatore
34	3 0 - 1	Miotto Alessandro	Individuazione di una nuova Zona di edificazione diffusa.	Non accoglibile, in quanto non sono soddisfatti i parametri dell'art. 10.2.2 delle NT per poterla identificare.	Non pertinente con questioni ambientali.	Si prende atto del parere del Valutatore
35	9625 del 31.10.2013	Moschin Morena	Modifica di un premesso di costruire (Piano casa) in funzione dell'individuazione di una zona di edificazione diffusa.	L'identificazione di una zona di edificazione diffusa potrà essere redatta in sede di Piano degli Interventi. Il titolo abilitativo conseguito non può essere condizionato, temporalmente, alla individuazione della zona di urbanizzazione diffusa. L'osservazione pertanto non è pertinente con il livello strategico del PAT. Non accoglibile	Non pertinente con questioni ambientali.	Si prende atto del parere del Valutatore
36	1874 del 05.03.2014	Pilella Sacerdote Sacerdoti Cristina	Parco di "Villa Serenella" in località Montemerlo. Recupero ex cava abbandonata e dismessa e individuazione di area a servizi per strutture sportivo-ricreative destinate all'esercizio dell'equitazione.	Il PAT, a livello strategico, può ritenere utile, per la messa in sicurezza dell'area e la rivitalizzazione della stessa (così come indicato nelle NTA del Piano Ambientale), la dotazione di servizi privati a uso pubblico. La quantificazione degli spazi necessari, le strutture ammissibili, i materiali da impiegare e i coni visuali da salvaguardare, in coerenza con il contesto storico in cui viene a ricadere, dovranno essere assentiti con il parere paesaggistico rilasciato dall'ente preposto (la Soprintendenza si era già espressa sulla documentazione preliminare presentata da parte del proprietario). In caso di accoglimento dell'osservazione, il progetto dovrà essere disciplinato da apposito accordo PP con il quale verranno regolamentate le attività preliminari di messa in sicurezza del sito e la dotazione di spazi pubblici. Accoglibile con prescrizione.	*Si concorda con il parere tecnico dell'Amministrazione.*	Si prende atto del parere del Valutatore
37	2498 del 25.03.2014	De Giorgi Silvia	Individuazione di una capacità edificatoria di 1.500 mc da utilizzare su area agricola	La nuova edificazione ad uso residenziale in zona agricola è regolamentata dall'articolo 20.2.7 dalle NTA del PAT. Nel caso invece di insediamento di attività economica (in ampliamento ad una già esistente), l'articolo 11.2.3 regolamenta lo strumento dello sportello unico, a cui si aggiungono le disposizioni della nuova legge regionale n. 55 del 31.12.2012. Pertanto non è accoglibile la richiesta di riservare la quantità di 1.500 mc all'interno dell'ATO per poterli poi utilizzare nel Piano degli Interventi. Non accoglibile.	Non pertinente con questioni ambientali.	Si prende atto del parere del Valutatore
38	2863 del 07.04.2014	Ciniltani Carlo	Inserimento, in adiacenza all'area individuata dal PAT parte come area a servizi e parte come area di riqualificazione e riconversione, di area di riqualificazione e riconversione da adibire a parcheggio e verde attrezzato.	Premesso che l'individuazione di area a parcheggio e verde attrezzato è possibile effettuarla in sede di PI come ampliamento dell'area a servizi esistente, anche l'ampliamento dell'area di riqualificazione e riconversione, così come individuata nel PAT adottato, potrà essere adeguata in sede di PI alle esigenze del progetto di riqualificazione e riconversione. Pertanto si ritiene non accoglibile la richiesta.	Non pertinente con questioni ambientali.	Si prende atto del parere del Valutatore

CONSIDERATO che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006. Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato nel complesso le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano. La metodologia, risulta correttamente impostata e rispetta i passaggi necessari alla Valutazione.
- Il Rapporto Ambientale, conferma i criteri assunti dal PAT, e approfondisce gli obiettivi del Documento Preliminare evidenziando le specifiche azioni inserite nelle NTA, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi.
- La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata.
- Il Piano di Monitoraggio non risulta sufficientemente completo e non è riportato nelle NTA, dovrà quindi essere integrato e riportato in un apposito articolo delle NTA.
- I "Programmi complessi", le "Aree da riqualificare", i "Progetti speciali", le "Opere incongrue ed elementi di degrado" e i "Servizi ed attrezzature di interesse comunale e sovracomunale" individuati nella carta della trasformabilità e nelle norme tecniche non risultano sufficientemente valutati, dovranno quindi essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità.

RITENUTO che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale, con le integrazioni fornite, sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME
AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006
PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Cervarese Santa Croce (PD) a condizione che, siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI
PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO

1. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali.

2. In riferimento alle previsione di trasformazione di cui agli articoli:
   Art.10.2.4 - "Aree da riqualificare";
   Art.10.2.6 - "Progetti speciali";
   Art. 10.5 - "Opere incongrue ed elementi di degrado"
   Art. 12 - "Servizi ed attrezzature di interesse comunale e sovracomunale"
   riportate nella Carta della Trasformabilità "B4" va aggiunto il seguente comma: "Ai fini della procedura VAS gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV n. 1717 del 03 ottobre 2013.

3. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con un articolo riguardante il Monitoraggio di piano al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dello stesso nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, e gli effetti cumulativi ancorché non direttamente derivanti dalle azioni di piano. Il Piano di Monitoraggio già presente nel Rapporto Ambientale dovrà essere integrato con l'inserimento di nuovi indicatori, in seguito elencati, necessari per costruire una base conoscitiva per eventuali azioni di recupero e/o riqualificazione.

	INDICATORI	u. m.	FONTE dati per la costruzione dell'indicatore	Note/periodicità monitoraggio
RUMORE	Classificazione acustica (valori misurati per la redazione del Piano di Zonizzazione Acustica e successivi aggiornamenti)	Localizzazione e descrizione delle aree	comune	annuale
	Dati relativi alla rumorosità delle strade in particolare vicine agli ambiti edificati ad uso residenziale	Localizzazione e descrizione delle aree	Comune, ARPAV, Provincia	annuale
INQUINAMENTO LUMINOSO	Controllo emissioni - fonti verso la volta celeste	n, ubicazione e caratteristiche	Comune	annuale
	Emissioni legate agli impianti di illuminazione pubblica	n, ubicazione e caratteristiche	Comune	annuale
POPOLAZIONE	Residenti	n	Comune	annuale
	Alloggi sfitti - disabitati	n, caratteristiche	ISTAT - Comune	annuale
	Attuazione sup. espansioni residenziali	mq, m3	Comune	annuale
	Superficie urbanizzata	mq	Comune	annuale
ATTIVITA' PRODUTTIVE	"Equipaggiamento verde" delle aree produttive (aree verdi, presenza alberi, filari, siepi, etc.)	Caratteristiche quantitative (mq verde/mq totale, n elementi vegetazionali presenti, etc.) e qualitative (caratteristiche)	Comune	annuale
	Aziende con sistemi di gestione ambientali	n, settore, tipologia, % sul totale	Comune	annuale
	Aziende e superfici ad agricoltura biologica	ubicazione e tipologia	Comune	annuale
	Intensità agricola (area utilizzata per agricoltura intensiva)	mq	Comune	annuale
TRASPORTO E MOBILITA'	Tratte viabilistiche e punti maggiormente critici per incidentalità	ubicazione e caratteristiche	comune - polizia stradale	biennale
	Mobilità ciclabile e pedonale	km, ubicazione, tipologie	comune	biennale
RISCHI POPLAZIONE	Estensione della rete di monitoraggio del Radon nei luoghi pubblici e negli edifici scolastici	%	Comune	annuale
	Percentuale popolazione esposta a rischio da radon	%	ARPAV	annuale
	Interventi edilizi che prevedono tecniche costruttive cautelari per la salvaguardia dall'esposizione a radiazioni ionizzanti	%	Comune	annuale

IN SEDE DI ATTUAZIONE DEL PIANO

4. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
5. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
6. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011 saranno sottoposti a Verifica di Assoggettabilità per le parti non

valutate nel PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV n. 1717 del 03 ottobre 2013.

7. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel Rapporto Ambientale, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi.

8. In riferimento alla valutazione di incidenza sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce si prescrive di:

   - di non interessare habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico con gli strumenti attuativi, gli accordi di programma, i programmi complessi e in generale con l'attuazione delle strategie del piano in argomento;
   - di elaborare in sede di PI una proposta di modifica della cartografia degli habitat ai sensi della D.G.R. 1066/2007, riguardante il sito IT3260017 Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco ed in particolare l'ambito identificato nella cartografia allegata allo studio per la valutazione di incidenza come un'area di praterie aride a mosaico con formazioni arboree a *Quercus pubescens*. La banca dati elaborata ai sensi delle specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 1066/2007 dovrà essere trasmessa alla Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori e alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV);
   - di verificare la necessità di avviare la procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente per gli strumenti pianificatori (P.I., P.U.A., programmi complessi, accordi di programma) nonché progetti, interventi e azioni, in particolare facenti riferimento alle seguenti Norme di Piano: art. 12 Servizi ed attrezzature di interesse comunale e sovra comunale;
   - di subordinare l'attuazione delle azioni di conservazione di habitat e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE alla valutazione da parte dell'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per gli aspetti di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
   - di realizzare le azioni di cui all'articolo 12 al di fuori del periodo di vulnerabilità delle specie di interesse comunitario, che verrà caso per caso riconosciuto nell'ambito della valutazione di incidenza ricompresa nelle procedure di autorizzazione;
   - di realizzare gli interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive, con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e con materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche;
   - di sviluppare i progetti di conservazione e valorizzazione ambientale, riferiti al mantenimento o miglioramento dello stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, secondo i principi e le indicazioni riportate nel documento "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000" (cap. 5 e 6) di cui all'allegato A alla D.G.R. 4241/08;
   - di prevedere nella progettazione definitiva della viabilità di interesse strategico:
     - la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sottopassi possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché sia garantita una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o

allagamenti;

- l'installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- la verifica dell'eventuale necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore
della Sezione Coordinamento Commissioni
(VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente Parere si compone di 15 pagine